

PATTO DI INTEGRITÀ (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 31/08/2016)

TRA: COMUNE DI RICCIONE RAPPRESENTATO DAL DOTT. _____ DIRIGENTE DEL SETTORE _____, denominato brevemente COMUNE;

E IL SIG. NATO A _____ () IL _____ C.F. _____, RESIDENTE A _____, CAP. _____ (), VIA _____, N.____, C.F./P. IVA _____, denominato brevemente CONTRAENTE;

e/o LA SOCIETA' " _____", RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. _____, NATO A _____ () IL _____ C.F. _____, CON SEDE A _____, CAP. _____ (), VIA _____, N.____, C.F./P. IVA _____, denominato brevemente CONTRAENTE;

IN RELAZIONE AL CONTRATTO AD OGGETTO: " _____ "

Premessa:

Questo Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e dei soggetti CONTRAENTI che stipulano contratti col Comune stesso, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti e collaboratori del Comune, impiegati ad ogni livello nell'espletamento della singola istruttoria della pratica, nella stipulazione del contratto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per le parti (e le relative sanzioni applicabili) sino alla completa esecuzione del contratto stipulato.

Art. 1. Finalità

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il COMUNE e i CONTRAENTI, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dal COMUNE comprese le concessioni attive, le locazioni attive, i comodati dove il Comune di Riccione è il "Comodante" e, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al mercato elettronico. Rimangono fuori dall'applicazione del patto di integrità le concessioni passive, le locazioni passive e i Comodati a favore del Comune di Riccione "comodatario".

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal CONTRAENTE comporta l'impossibilità per il COMUNE di addivenire alla stipulazione del contratto.

Art. 2. Obblighi del CONTRAENTE

Il CONTRAENTE, per poter contrarre a qualsiasi titolo con il Comune di Riccione:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto e la stipulazione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare la stipulazione e/o gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata alla stipulazione e/o gestione del contratto;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del COMUNE, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di istruttoria della pratica o durante la stipulazione e l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'istruttoria, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti del COMUNE stesso. Al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'art. 1, comma 51, della legge 190/2012;

- qualora abbia personale dipendente e/o sia una SOCIETA' si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 3. Obblighi del COMUNE

Il COMUNE si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'istruttoria della pratica, nella stipulazione e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del "codice di comportamento dei dipendenti del Comune" e del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare il COMUNE assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il COMUNE è obbligato a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la stipulazione del contratto, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di Integrità

La violazione del Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con il CONTRAENTE.

La violazione da parte del CONTRAENTE di uno degli impegni previsti a suo carico, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno del CONTRAENTE;
- escussione ed incameramento della eventuale cauzione presentata dal CONTRAENTE per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del CONTRAENTE dalle gare indette dal Comune per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni, determinato dal COMUNE in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
- segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

Art. 5. Efficacia del Patto di Integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra COMUNE e il CONTRAENTE è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Letto, firmato e sottoscritto

Riccione lì _____

IL CONTRAENTE

SIG. _____

IL COMUNE DI RICCIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. _____
